Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 244**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1108.

Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tabelle *C, D, G, H, I, L, M, N, O, P,* annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle corrispondenti annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per il tesoro.

Le tabelle *G*-1, *H*-1, *I*-1, *L*-1, annesse al sopracitato decreto legislativo luogotenenziale n. 193 sono soppresse e ai titolari delle pensioni corrispondenti si applicano le nuove misure previste dalle tabelle *G, H, I, L.*

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 193, sono stabiliti nelle seguenti misure:

lettera	A	annue	L.	66.400
»	A-*bis*	»	»	58.900
»	B	»	»	51.400
»	C	»	»	40.900
»	D	»	»	36.000
»	E	»	»	32.600
»	F	»	»	24.100
»	G	»	»	11.400

La tabella *F*, riguardante gli assegni per cumulo di infermità, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e modificata dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

L'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stabilito in annue L. 5700.

Art. 4.

L'assegno supplementare di cura è elevato ad annue L. 6440 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta ed è stabilito in annue L. 3600 quando le stesse infermità siano ascrivibili ad una delle categorie dalla sesta all'ottava.

Art. 5.

Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura per gli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra non privilegiati.

Art. 6.

L'aumento integratore per i figli a favore degli invalidi di prima categoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stabilito in annue L. 1700.

Art. 7.

L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 193, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 9940 se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato *C*, e ad annue L. 8700 se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato *D*.

Art. 8.

L'aumento integratore per gli orfani di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67.

Art. 9.

L'aumento previsto dagli articoli 43 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, a favore dei genitori che abbiano perduto più figli per eventi di guerra, è stabilito in annue L. 600 per il secondo figlio, in annue L. 2000 per il terzo figlio e in annue L. 4000 per ciascuno degli altri figli oltre il terzo.

Art. 10.

Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti, a norma dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate:

del 160 % sulle prime L. 4500 annue;
del 150 % sulle seconde L. 4500 annue;
del 120 % sulle terze L. 4500 annue;
del 95 % sulla rimanente somma.

Art. 11.

L'assegno speciale temporaneo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, è elevato, a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti e indiretti, alle seguenti misure:

L. 140.400 annue per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;

L. 78.000 annue per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;

L. 54.600 annue per i pensionati di seconda categoria;

L. 37.440 annue per i pensionati di terza categoria;

L. 21.840 annue per i pensionati di quarta categoria;

L. 12.480 annue per i pensionati di quinta categoria;

L. 7800 annue per i pensionati di sesta categoria;

L. 4680 annue per i pensionati di settima categoria;

L. 3900 annue per i pensionati di ottava categoria;

L. 15.600 annue per le vedove o per gli orfani, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

L. 7800 annue per i genitori, collaterali, avi ed assimilati;

L. 2600 annue per i genitori provvisti di assegno alimentare speciale.

Art. 12.

La riduzione di un decimo della pensione od assegno di guerra prevista, per gli operai della guerra 1915-1918, dal primo comma dell'art. 71 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è soppressa.

Gli assegni di superinvalidità e di cumulo, anzichè la riduzione di un terzo, stabilita dal secondo comma dello stesso articolo, subiscono la riduzione di un quarto prevista dall'art. 17 del citato decreto n. 1491.

In caso di morte la pensione è concessa ai successivi aventi diritto secondo le norme stabilite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, semprechè l'operaio defunto risulti già pensionato per una invalidità di prima o seconda categoria.

Qualora la morte sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la pensione dovrà decorrere da detta data e, se la domanda sia presentata oltre il termine di un anno dalla data stessa, la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli effetti della prescrizione resta fermo il disposto dell'art. 59 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 13.

Nell'ammontare delle pensioni e degli assegni, risultante dall'applicazione del presente decreto, resta assorbita l'integrazione temporanea prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299.

Detta integrazione temporanea è, pertanto, soppressa come emolumento a sè stante.

Art. 14.

A cominciare dalla rata di pensione con scadenza successiva al 1° luglio 1947, e fino a quando lo stesso beneficio resterà in vigore per i dipendenti statali in attività di servizio, viene rimborsato ai titolari di pensioni o di assegni di guerra l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e addizionale ad essi operate sul trattamento complessivo di pensione di guerra.

Il rimborso sarà effettuato contemporaneamente al pagamento del trattamento di pensione di guerra a carico del capitolo di spesa su cui grava il trattamento stesso e le modalità di contabilizzazione in entrata e in uscita delle ritenute saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nuove misure delle pensioni e degli assegni risultanti dall'applicazione del presente decreto sono dovute a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1947.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 7. — VENTURA

TABELLA C

Pensioni privilegiate di guerra dirette

GRADI	Categorie di pensioni							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Generale d'armata	81.630	77.153	71.817	68.678	59.150	49.139	38.016	29.477
Generale di corpo d'armata	78.975	74.610	70.342	67.236	54.164	44.580	34.749	26.301
Generale di divisione e tenente generale	76.380	69.457	63.553	58.028	48.335	39.353	30.680	23.148
Generale di brigata e maggior generale	73.725	59.870	54.871	50.967	41.404	33.624	26.288	19.713
Colonnello	71.601	57.678	52.977	48.464	39.849	32.454	25.375	18.324
Tenente colonnello	69.019	55.240	50.747	46.393	37.456	30.422	23.788	17.132
Maggiore	66.827	53.347	48.957	44.600	35.946	29.271	22.833	16.428
Capitano	57.497	46.207	42.099	38.183	30.628	24.938	19.278	13.954
Tenente	49.554	38.685	35.245	31.984	24.559	19.798	15.382	11.077
Sottotenente	43.912	33.921	30.918	27.980	21.450	17.324	13.314	9.642
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	36.846	29.020	25.029	22.596	18.291	15.671	12.032	8.483
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	32.300	25.254	22.674	20.226	14.954	12.012	9.149	6.594
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	30.435	22.327	19.963	17.639	12.506	9.944	7.681	5.363
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	27.305	20.418	18.246	16.119	10.886	8.714	6.594	4.646

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *D*

Pensioni di guerra dirette

GRADI	Categorie di pensioni							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Generale d'armata	77.015	74.610	68.868	66.088	57.678	47.317	36.543	27.889
Generale di corpo d'armata	76.380	72.060	67.845	62.567	52.997	43.628	34.055	25.838
Generale di divisione e tenente generale	73.725	67.288	61.796	56.602	47.252	38.408	29.985	22.661
Generale di brigata e maggior generale	71.070	57.847	53.191	49.528	40.201	32.679	25.485	19.226
Colonnello	68.376	55.603	51.168	47.005	38.613	31.374	24.553	17.837
Tenente colonnello	65.446	53.139	48.918	44.639	36.112	29.343	22.918	16.639
Maggiore	63.008	51.168	47.219	42.947	34.602	28.198	22.083	15.934
Capitano	53.580	43.687	39.996	36.376	29.252	23.820	18.509	13.447
Tenente	45.255	36.112	32.982	30.024	23.135	18.752	14.486	10.571
Sottotenente	39.301	31.348	28.655	26.128	20.002	16.158	12.538	9.136
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	32.023	26.069	22.609	20.463	16.811	14.473	11.116	7.964
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	27.047	22.333	20.207	18.093	13.473	10.821	8.233	6.074
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	25.003	19.009	17.119	15.389	10.853	8.714	6.740	4.824
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	21.872	16.915	15.236	13.710	9.360	7.490	5.779	4.113

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA F

Assegno per cumulo d'infermità

15.000	3.400
13.200	2.700
10.800	2.000
9.000	1.700
6.000	1.300
4.000	1.000

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA G

Pensioni privilegiate di guerra indirette

	Importo della pensione
Generale d'armata	L. 50.144
Generale di corpo d'armata	» 50.144
Generale di divisione e tenente generale	» 50.144
Generale di brigata e maggior generale	» 50.144
Colonnello	» 49.314
Tenente colonnello	» 46.452
Maggiore	» 44.760
Capitano	» 36.318
Tenente	» 29.118
Sottotenente	» 25.626
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 19.272
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 15.376
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 12.480
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	» 10.188

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA H

Pensioni di guerra indirette

	Importo della pensione
Generale d'armata	L. 47.920
Generale di corpo d'armata	» 47.920
Generale di divisione e tenente generale	» 47.920
Generale di brigata e maggior generale	» 47.920
Colonnello	» 47.706
Tenente colonnello	» 44.760
Maggiore	» 42.960
Capitano	» 34.518
Tenente	» 27.426
Sottotenente	» 23.814
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 17.376
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 13.480
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 10.584
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	» 8.412

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *I*

Pensioni privilegiate di guerra indirette

	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	L. 21.392
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 19.272
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 18.720
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto e marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	» 16.152

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *L*

Pensioni di guerra indirette

	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	L. 19.496
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 17.376
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	» 16.824
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	» 14.256

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *M*

Assegno alimentare privilegiato di guerra

	Importo dell'assegno	
	Genitori collaterali ed avi allevatori di deceduto per causa di guerra	Genitori che hanno perduto l'unico figlio maschio o più figli per causa di guerra
	Lire	Lire
Generale d'armata	52.368	55.662
Generale di corpo d'armata	50.273	53.392
Generale di divisione e tenente generale	44.760	47.706
Generale di brigata e maggior generale	38.189	40.876
Colonnello	35.030	37.501
Tenente colonnello	32.917	35.193
Maggiore	31.619	33.843
Capitano	25.697	27.484
Tenente	20.642	22.098
Sottotenente	18.009	19.252
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	13.493	14.454
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	10.668	11.532
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	8.688	9.360
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	7.201	7.701

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *N*

Assegno alimentare di guerra

	Importo dell'assegno	
	Genitori collaterali ed avi allevatori di deceduto per causa di guerra	Genitori che hanno perduto l'unico figlio maschio o più figli per causa di guerra
	Lire	Lire
Generale d'armata	51.136	54.378
Generale di corpo d'armata	49.113	52.186
Generale di divisione e tenente generale	43.455	46.452
Generale di brigata e maggior generale	36.885	39.526
Colonnello	33.843	36.151
Tenente colonnello	31.619	33.843
Maggiore	30.422	32.493
Capitano	24.501	26.134
Tenente	19.265	20.674
Sottotenente	16.632	17.830
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	12.116	13.032
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vice brigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	9.412	10.110
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	7.311	7.938
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	5.831	6.279

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *O*

Assegno alimentare privilegiato di guerra

	Importo della pensione	
	Genitori, collaterali ed avi allevatori di deceduto per causa di guerra	Genitori che hanno perduto l'unico figlio maschio o più figli per causa di guerra
	Lire	Lire
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	14.941	15.954
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vicebrigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	13.493	14.454
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	13.032	13.980
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	11.321	12.084

Il Ministro: DEL VECCHIO

TABELLA *P*

Assegno alimentare di guerra

	Importo dell'assegno	
	Genitori, collaterali ed avi allevatori di deceduto per causa di guerra	Genitori che hanno perduto l'unico figlio maschio per causa di guerra
	Lire	Lire
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	13.684	14.652
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei carabinieri, vicebrigadiere dei carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	12.116	13.032
Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	11.775	12.558
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio, comune di 1ª e 2ª classe e di altre categorie	9.944	10.662

Il Ministro: DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 1109.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sul l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, riguardante la concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, riguardante miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1947, sono aumentate dalla data medesima nelle misure:

del 225 per cento sulle prime L. 12.000 annue lorde e del 120 per cento sulla quota eccedente, per le pensioni dirette;

del 225 per cento sulle prime L. 8000 annue lorde e del 120 per cento sulla quota eccedente, per le pensioni indirette o di riversibilità.

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'aumento di cui al presente articolo è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

I miglioramenti predetti assorbono l'eventuale quota di assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma secondo dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143.

L'importo annuo lordo di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio avvenute o che avvengano in qualunque data, va in ogni caso arrotondato per eccesso a L. 100.

Art. 2.

Le misure dell'assegno di caroviveri temporaneo, previste dal comma primo dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, sono elevate, dal 1° luglio 1947, come segue:

da L. 18.000 annue lorde a L. 42.000 annue lorde, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

da L. 18.000 annue lorde a L. 30.000 annue lorde, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

da L. 13.200 annue lorde a L. 27.600 annue lorde, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

Art. 3.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il conferimento della pensione originaria ed il suo pagamento per intero sono fatti dagli Istituti di previdenza, gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 e agli articoli 1 e 2 del presente decreto, riferibilmente al periodo di godimento della pensione non anteriore al 1° luglio 1947, vengono valutati sulla pensione totale.

Le quote degli aumenti, di cui al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, vengono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'intera pensione e l'intero assegno di caroviveri, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, vengono corrisposti, a partire dal 1° luglio 1947, dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Monte pensioni per gli insegnanti elementari ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il conferimento della pensione originaria ed il suo pagamento per intero sono fatti dal Monte pensioni, l'assegno di caroviveri, stabilito per i pensionati del Monte stesso, viene corrisposto nella misura intera dal Monte pensioni, salvo rivalsa, a carico degli Enti, di una quota di tale caroviveri calcolata proporzionalmente alla quota di pensione originaria e, a carico dello Stato, della rimanente quota del caroviveri medesimo.

Nei casi di cui ai commi primo e quarto del presente articolo, l'autorizzazione data agli Enti di estendere, mediante deliberazione dei competenti organi, a fa-

vore dei titolari delle pensioni stesse, i miglioramenti concessi ai pensionati statali con i decreti legislativi luogotenenziali 30 gennaio 1945, n. 41, 13 marzo 1945, n. 116, 21 novembre 1945, n. 722, 8 maggio 1946, n. 429 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, può avere applicazione relativamente ai pagamenti riferibili al periodo di godimento della pensione anteriore al 1° luglio 1947 e viene abrogata riferibilmente al periodo di godimento della pensione decorrente da tale data, per il quale subentrano le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota a carico degli Istituti di previdenza vengono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945 viene aumentata nelle misure del 1200 per cento sulle prime L. 3000 e del 780 per cento sull'eccedenza.

La quota di pensione teorica, da aumentarsi ai sensi del comma precedente, risulta dalla differenza tra la pensione teorica relativa all'intero servizio, determinata secondo le norme stabilite dagli ordinamenti in vigore dei predetti Istituti di previdenza, e la pensione teorica, pure calcolata secondo le stesse norme, relative ai servizi prestati dal 1° gennaio 1946 in poi.

La pensione teorica complessiva è la risultante della pensione teorica calcolata secondo le norme degli ordinamenti in vigore con l'aggiunta degli aumenti di cui al comma primo del presente articolo.

Tali aumenti assorbono quello del 300 per cento della quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1944 previsto dal comma primo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143.

Nei casi di cessazioni dal servizio verificatisi o che si verificheranno a partire dal 1° luglio 1947 e fino al 31 maggio 1950 la pensione da liquidarsi secondo le norme di cui ai commi precedenti non potrà superare lo stipendio o retribuzione annuo medio relativo al periodo dal 1° giugno 1947 alla data di cessazione dal servizio, purchè questo stipendio o retribuzione non sia inferiore alla media del miglior triennio, ovvero allo stipendio medio di cui al comma terzo dell'art. 3 del decreto legislativo, n. 143, sopra richiamato.

Nei casi di riscatto di servizi o periodi e di riconoscimento servizi, quando la relativa domanda risulti presentata durante il periodo intercorrente dal 1° ottobre 1946 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo a carico dell'iscritto relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1945, da calcolarsi secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza di cui al comma primo, viene aumentato del 300 per cento, e quando la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo a carico dell'iscritto relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1946, da calcolarsi secondo le norme stesse, viene aumentato del 780 per cento.

Art. 5.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale relativa all'età del sanitario ed alla durata complessiva del servizio viene determinata aumentando il corrispondente valore della tabella A. S., formante l'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, nelle misure del 120 per cento sulle prime lire 18.000 e del 50 per cento sull'eccedenza.

Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non può essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947.

Nei casi di riscatto di servizio o periodi, il relativo contributo da versarsi dal sanitario si determina con le apposite norme formanti l'allegato n. 1 al citato ordinamento della detta Cassa di previdenza.

Le due pensioni teoriche prese a base del calcolo del contributo di cui al comma precedente si ricavano dalla tabella A. S. e relative norme, formanti l'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, quando la domanda risulti presentata nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1946 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; e si ricavano dalla stessa tabella A. S. maggiorata ai sensi del comma primo del presente articolo, quando la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale, relativa all'età dell'ufficiale giudiziario ed alla durata complessiva dei servizi utili, viene determinata aumentando il corrispondente valore della tabella A. U., formante l'allegato n. 2 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, nelle misure del 120 per cento sulle prime lire 18.000 e del 50 per cento sull'eccedenza.

Il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene elevato a lire duecentomila. Tale massimo non può essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947.

Art. 7.

I minimi di pensione, esclusi quelli rapportati allo stipendio, stabiliti dagli ordinamenti in vigore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla

Cassa depositi e prestiti, e quadruplicati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, vengono, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, temporaneamente aumentati nelle seguenti misure:

del 225 per cento sulle prime lire 12.000 e del 120 per cento sull'eccedenza, per i minimi di pensione diretta;

del 225 per cento sulle prime lire 8000 e del 120 per cento sull'eccedenza, per i minimi di pensione indiretta.

La misura definitiva dei predetti minimi di pensione verrà stabilita in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici degli Istituti predetti.

Art. 8.

Il contributo straordinario degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e a favore della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, nella misura del due per cento delle retribuzioni, viene elevato, con effetto dal 1° gennaio 1948, alla misura del 5 per cento delle retribuzioni.

Art. 9.

I contributi ordinari e straordinari degli iscritti e degli Enti à favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, previsti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, vengono rispettivamente stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1948, nelle seguenti misure annuali:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 6000;

contributo ordinario dell'Ente, lire 6000;

contributo temporaneo straordinario dell'iscritto, lire 3000;

contributo temporaneo straordinario dell'Ente, lire 9000.

Art. 10.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, viene stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, in lire 10.000.

Con la stessa decorrenza il contributo temporaneo straordinario a carico dell'ufficiale giudiziario in servizio, di cui al comma secondo dell'art. 10 sopra citato, viene elevato da lire 900 a lire 2500, ed il contributo temporaneo straordinario a carico dell'Ente, di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, viene elevato da lire 1800 a lire 9000.

Art. 11.

Ferme restando per il Monte pensioni per gli insegnati elementari le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, i provvedimenti necessari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dai miglioramenti concessi con il presente decreto a favore dei pensionati e degli iscritti agli Istituti di previdenza, relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, verranno adottati in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici di ciascuno degli Istituti medesimi.

Per intanto lo Stato reintegrerà annualmente ciascuno degli Istituti predetti degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai relativi rendiconti per gli anni solari dal 1947 in poi.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio che si renderanno necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Einaudi — Scelba — Sforza — Grassi — Gonella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 77. — Ventura

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 settembre 1947, n. 1110.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, per l'estensione agli ufficiali della Guardia di finanza della speciale indennità giornaliera di polizia tributaria concessa ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo e soppressione della indennità straordinaria di polizia tributaria spettante agli ufficiali stessi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, è sostituito dal seguente:

« Al comandante generale ed agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza è concessa una indennità speciale giornaliera di polizia tributaria, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

comandante generale	L.	60
generale di divisione	»	55
generali di brigata e colonnelli	»	50
tenenti colonnelli e maggiori	»	45
capitani	»	40
tenenti e sottotenenti	»	35
marescialli dei tre gradi	»	30
brigadieri	»	27
sottobrigadieri	»	25
appuntati	»	24
finanzieri	»	21 »

Art. 3.

L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui al precedente art. 8 non è dovuta:

a) ai puniti con rimprovero solenne, per 40 giorni a datare da quello in cui venne inflitta la punizione;

b) ai puniti di fortezza o di arresti, sala o camera di punizione semplice e di rigore, per la durata della punizione stessa;

c) ai militari in attesa di giudizio, salvo il diritto di percepire le indennità maturate nel caso di assoluzione o proscioglimento dalla imputazione, quando al procedimento penale non segue il licenziamento o il procedimento disciplinare ovvero questo si conclude senza alcuna sanzione;

d) ai sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo il diritto a percepire le indennità maturate nel caso di proscioglimento dall'addebito;

e) ai degenti in ospedale o altri luoghi di cura, per la durata del ricovero, salvo che questo sia conseguente a ferite o lesioni riconosciute come riportate in servizio e per cause di servizio;

f) ai militari assenti dal servizio, per la durata dell'assenza, per licenza od altro motivo, eccezione fatta per le licenze concesse per ferite o lesioni riconosciute come riportate in servizio e per cause di servizio ».

Art. 4.

Le presenti disposizioni hanno effetto a decorrere dal 5 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 84. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1111.

Aggiunte e modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei mandamenti nei quali le controversie previste nell'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e nell'art. 10 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 e concernenti immobili adibiti ad uso commerciale od industriale siano o si presumano numerose, il presidente del Tribunale può costituire, per il giudizio sulle anzidette controversie, speciali Sottocommissioni delle Commissioni arbitrali prevedute dall'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

Nella composizione delle Sottocommissioni indicate nel comma precedente, ferme restando le altre disposizioni del richiamato art. 21, gli inquilini sono sostituiti con due appartenenti alle categorie dei commercianti o degli industriali, che siano inquilini, scelti dopo aver sentito, ove esistano, le associazioni di categoria locali o provinciali.

L'assegnazione delle controversie prevedute dal primo comma alle speciali Sottocommissioni è fatta dal presidente delle Commissioni arbitrali. L'assegnazione delle controversie in difformità delle disposizioni di questo articolo, deve essere dedotta dalle parti, a pena di decadenza, nel loro primo atto successivo all'assegnazione stessa.

Le controversie concernenti immobili adibiti promiscuamente ad uso di abitazione e ad uso commerciale o industriale, possono essere giudicate sia dalle Sottocommissioni previste dal primo comma, sia dalle altre Commissioni o Sottocommissioni, qualunque sia l'uso prevalente.

Art. 2.

In tutti i casi previsti dall'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 e dall'art. 10 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, il presidente delle Commissioni e delle Sottocommissioni arbitrali, può, all'inizio del procedimento, cercare di indurre le parti ad un equo componimento.

Tale tentativo può essere rinnovato ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne dà atto nel processo verbale, il quale tiene luogo della decisione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — TOGNI — FANFANI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 83. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1947, n. 1112.

Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 22 maggio 1939, n. 726, concernente norme circa le promozioni al grado 8° nei ruoli del personale civile di gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, e modificazioni dello stesso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 maggio 1939, n. 726;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nel computo dell'aliquota di un terzo prevista dall'art. 2, secondo comma, del regio decreto 22 maggio 1939, n. 726, si intendono comprese le eliminazioni dei soprannumeri nel grado 8° derivanti sia da promozioni al grado superiore dei funzionari in soprannumero nel grado stesso, sia da qualsiasi altra causa.

Art. 2.

L'aliquota delle vacanze nel grado 8° da devolversi, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 22 maggio 1939, n. 726, al riassorbimento dei soprannumeri nel medesimo grado 8° è stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in un quinto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 100. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1113.

Trasferimento della sede municipale del comune di Greccio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione 19 gennaio 1947, con la quale il Consiglio comunale di Greccio chiede che la sede municipale di quel Comune venga trasferita dalla frazione omonima nella frazione Limiti;
Vista la deliberazione adottata dalla Deputazione provinciale di Rieti nell'adunanza 26 aprile 1947, con la quale viene espresso in proposito parere favorevole;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

La sede municipale del comune di Greccio è trasferita dalla frazione omonima nella frazione Limiti.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 108. — GALEANI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. I. Martino Keller, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. I. Martino Keller, con sede in Milano, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi;
Ritenuto che, dai successivi accertamenti effettuati, è risultato che nella stessa non esistono interessi di persone di nazionalità della Germania e che si rende pertanto opportuno procedere alla revoca del suddetto provvedimento di sequestro;
Visto l'art. 9 del citato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. I. Martino Keller, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1947.

Messa in liquidazione della ditta « Carlo Berberich - Società in accomandita », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1947, n. 1100, col quale la ditta « Carlo Berberich - Società in accomandita », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il rag. Luigi Devani;

Ritenuto che la predetta Società, data la sua inconsistenza patrimoniale e commerciale, non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della citata legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta « Carlo Berberich - Società in accomandita », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Luigi Devani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4420)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1947.

Revoca della convalida del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti di un'impiegata dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 31 dicembre 1946, con il quale fu disposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto il regime dello pseudo governo della repubblica sociale italiana nei confronti di alcuni dipendenti degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Vista la lettera in data 22 agosto 1947 della già citata Associazione, nella quale si dichiara che la signorina Panfili Anna Maria non fu licenziata sotto il regime dello pseudo governo repubblicano e che solo per errore fu inclusa nell'elenco di quelli nei cui confronti, si proponeva la convalida del licenziamento;

Decreta:

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposto con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946 nei confronti della signorina Panfili Anna Maria dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura, essendo risultato che essa non fu licenziata sotto il regime dello pseudo governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

(4407)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1947.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella XXV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 20 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Visto il decreto Ministeriale del 30 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 19 giugno 1947, con il quale veniva accordata la protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, ai modelli e disegni ornamentali, ed ai marchi d'impresa, relativi ad oggetti che dovevano essere presentati nella XXV Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, che doveva aver luogo in Milano, nel Palazzo dell'Arte, dal 22 al 30 novembre 1947;

Vista la domanda del presidente dell'Associazione nazionale del ciclo, del motociclo ed accessori del 22 settembre 1947;

Considerato che la XXV Esposizione internazionale del ciclo e motociclo avrà luogo dal 29 novembre all'8 dicembre 1947, anzichè dal 22 al 30 novembre 1947;

Decreta:

Art. 1.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano, nel Palazzo dell'Arte dal 29 novembre all'8 dicembre 1947, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127; 25 agosto 1940, n. 1411; e 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale del 30 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137, del 19 giugno 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti, a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 10 ottobre 1947

(4415) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, col quale l'avv. Antonino Gianquinto è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia;

Ritenuto che l'avv. Gianquinto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il perito agrario Emilio Cigana è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Venezia, in sostituzione dell'avv. Antonino Gianquinto, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 13 ottobre 1947

(4384) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 gennaio 1946, col quale il dott. Luigi De Filpo è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Visto che il dott. De Filpo ha chiesto, per motivi di salute di essere esonerato dall'incarico di commissario dell'ente;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1946, col quale l'ing. Bernardino Polcaro è stato nominato vice commissario del Consorzio suddetto:

Decreta:

L'ing. Bernardino Polcaro è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza, in sostituzione del dott. Luigi De Filpo le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 18 ottobre 1947

(4427) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO PREFETTIZIO 9 agosto 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario del comune di None.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Richiamato il decreto 21 maggio 1947 del Capo provvisorio dello Stato, col quale veniva nominato il commissario straordinario del comune di None;

Considerato che ragioni ambientali ed esigenze elettorali consigliano una proroga dei poteri stessi;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

I poteri del commissario straordinario di None, vice prefetto ispettore avv. Alessandro Albertengo, sono prorogati di tre mesi e cioè fino al 21 novembre 1947.

Torino, addì 9 agosto 1947

(4423) *Il prefetto*: CIOTOLA

DECRETO PREFETTIZIO 18 settembre 1947.

Proroga dell'amministrazione commissariale straordinaria del comune di Castel di Tora.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto 9 giugno 1947 del Capo provvisorio dello Stato, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Castel di Tora, e nominato commissario straordinario il signor Giacinto D'Amico;

Ritenuta la necessità di prorogare l'amministrazione commissariale straordinaria del Comune;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

L'amministrazione commissariale straordinaria del comune di Castel di Tora è prorogata a mesi sei.

Rieti, addì 18 settembre 1947

(4422) *Il prefetto*: MEDA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, concernente nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1947, n. 217, all'art. 2, comma secondo, linea 4ª, ove è detto: «... n. 741... » ecc., si deve leggere: «... n. 1741... » ecc.

All'art. 14 dello stesso decreto, 2ª linea, ove è detto: «... ed esegue servizi o prestazioni... » ecc., si deve leggere: «... od esegue servizi o prestazioni... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Biagini Virgilio, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 158.

(4355)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bellini Aristodemo, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 67.

(4356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Danilo De Amicis di Gennaro, nato a Roma il 26 dicembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 10 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma stesso a consegnarlo alla Università di Roma.

(4392)

Il dott. Vito Cavallaro fu Paolo, nato a Catania l'8 marzo 1911, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Trieste il 29 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma stesso a consegnarlo alla Università di Trieste.

(4393)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Pianoro (Bologna)

Con decreto Ministeriale 17 ottobre 1947 — accolta parzialmente l'opposizione a firma Albertazzi Luigi ed altri — è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione del comune di Pianoro (Bologna) in località Tombo, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(4428)

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto Ministeriale 21 giugno 1947, pubblicato a pag. 2022 della *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 3 luglio 1947, riguardante la nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di *Trapani*, erroneamente indicato per la provincia di *Taranto*, va rettificato come appresso:

« Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani ».

(4424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1947 - N 189

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9385	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,15
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	82,15
Redimibile 3,50 % 1934	67,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,325
Id. 5 % 1936	83,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	93,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il provvedimento 14 gennaio 1941, con il quale i signori Antonio Olivieri e Michele Perbellini sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona);

Considerato che i predetti signori Olivieri e Perbellini sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Dispone:

I signori Antonio Olivieri e Michele Perbellini sono confermati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4307)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Proroga del concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1947 (registro n. 8 Presidenza, foglio n. 315), con il quale venne bandito un concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che si rende necessario concedere una proroga al termine fissato nel decreto stesso per la presentazione delle domande da parte dei candidati, dato lo scarso numero di domande finora presentate, in relazione alla difficoltà dei candidati medesimi incontrate per ottenere il rilascio dei documenti attestanti la qualifica di reduce, da parte delle competenti autorità militari e dei certificati attestanti i voti conseguiti durante gli studi presso l'Università;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 47, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso per esami a trentadue posti di veterinario provinciale agiunto di 2ª classe in prova, fissato dall'art. 3 del decreto citato in narrativa, viene prorogato di giorni 40 (quaranta).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 342.

(4429)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a 26 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservato ai reduci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1947, con il quale venne bandito un concorso per esami a ventisei posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, riservato ai reduci;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Visti gli articoli 30 e 31 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per ventisei posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, riservato ai reduci, bandito con il citato decreto 2 gennaio 1947:

Cognome e nome	Diritto civile	Diritto amm.vo	Diritto romano	Media	Orali	Punto definitivo
1. Soprano Riccardo	7 4/5	8 2/5	9 1/5	8 7/15	9	17 7/15
2. Albisinni Giovanni	8 2/5	8 3/5	9	8 10/15	8	16 10/15
3. Saltini Marcello (1)	9	8	8 2/5	8 7/15	8	16 7/15
4. Ansaldi Fernando	8	8 2/5	9	8 7/15	8	16 7/15
5. Galluccio Eugenio	8 4/5	7 3/5	7 4/5	8 1/15	8 3/15	16 4/15
6. Zappalà Francesco (2)	7 1/5	8	9	8 1/15	8	16 1/15
7. Cavalli Vito	7 2/5	8 2/5	8 2/5	8 1/15	8	16 1/15

(1) Preferito ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, nn. 8 e 9.

(2) Preferito ai sensi del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 8.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 308. — FERRARI

(4400)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.